



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO  
DEL TRIBUNALE DI VENEZIA  
dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 403/2013 RG promossa con ricorso

da

A                    A                    B

con proc. avv.to Francesco Paladin, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

**F.LLI BRUSOLIN AUTOTRASPORTI di BUSOLIN GIOVANNI, MARCO & MORENO SNC**

con proc. dom. in Mestre - Venezia avv.to Paola D' Alessandro unitamente ad avv.to Simone  
Tramontan, come da mandato a margine della comparsa di costituzione

- resistente -

IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro;  
decisa ex art. 429 c.p.c. nuova formulazione all'udienza 19.6.2014.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 20.2.2013 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia il  
ricorrente in epigrafe indicato, in relazione all'attività lavorativa quale autista liv. 3 super Ccnl  
Trasporto Merci alle dipendenze della F.lli Brusolin Autostrasporti di Busolin GiovAnni, Marco e  
Moreno snc con contratto a tempo determinato dal 20.6.2011 al 19.11.2011, agiva in giudizio per  
ottenere il risarcimento del danno per un infortunio sul lavoro subito il 16.12.2011.

Esponeva di essersi infortunato verso le ore 6,50 mentre, fermatosi in uno spiazzo lungo la statale  
Padova/Bassano poco lontano dall' uscita Padova ovest direzione sud, stava sostituendo un

Firma Dat. BORTOLASO MARGHERITA MARI Emesso Da. POSTECOM CA3 Scrittura# 5be75



fusibile del faro del camion, di cui aveva poco prima constatato il mancato funzionamento: era caduto mentre scendeva la scaletta esterna alla cabina, rovinando a terra e riportando frattura della caviglia destra.

Ascritta la responsabilità dell' evento alla datrice di lavoro ex art 2087 c.c., chiedeva la condanna della stessa al pagamento - a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale (danno per riduzione della capacità lavorativa specifica), al netto di quanto già ricevuto dall' Inail (= euro 6.061,88) - di euro 26.755,76.

La convenuta Flli Brusolin si costituiva tempestivamente contestando la pretesa attorea per assenza di qualsivoglia propria responsabilità in ordine all' occorso poste la consegna dei DPI e del Manuale Operativo al momento dell' assunzione e la partecipazione del ricorrente ai prescritti corsi di formazione.

La causa è stata istruita tramite acquisizione di documentazione, prove orali e c.t.u. medico-legale. All' udienza 19.6.2014 la decisione è stata adottata con il solo dispositivo e fissazione di giorni 60 per il deposito della motivazione.

**Il ricorso va accolto**

#### AN DEBEATUR

Secondo consolidati principi giurisprudenziali l'art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell' obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.

Tale responsabilità è collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.

Non è dunque basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto dall' art. 2087 c.c. e cioè di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.

La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss. uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento



consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno ed il nesso causale; spetta poi all'imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio (o malattia) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.

Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.

Dunque, fermo il regime probatorio agevolato quanto alla colpa, sul lavoratore grava, a monte, l'onere di dimostrare il danno e il nesso causale.

Ciò posto sul piano generale, quanto al caso di specie la convenuta si è costituita non contestando l'esistenza dell'infortunio e negando invece la propria responsabilità ex art. 2087 c.c..

Ne deriva la non-necessità da parte del lavoratore di provare l'effettiva sussistenza dell'infortunio e la sua riconducibilità ad attività lavorativa, trattandosi, appunto, di fatti in sé pacifici, desumibili in ogni caso da data, orario, anamnesi e diagnosi dell'acquisito certificato del PS dell'OC di Padova siccome datato 26.12.2011 ore 8,24 e riportante *"trauma alla gamba destra mentre scendeva dal camion ... FRATTURA SUBLUSSAZIONE TRIMALLEOLARE CAVIGLIA DESTRA"*.

Compiutamente provati sono, d'altro canto, dalla documentazione medica allegata al ricorso e dall'espletata ctu medico legale dott.ssa S N a sussistenza di tali lesioni, ossia appunto *"frattura trimalleolare della caviglia destra"*, e il nesso di causa con l'infortunio.

Dal canto suo l'Azienda, gravata dal relativo onere di prova ex art.2087 c.c., non ha invece fornito prove atte a dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, verificatosi a quel punto per caso fortuito o condotta abnorme del lavoratore.



A tal fine la Società resistente avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le cautele richieste, tanto dalle norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quanto dalle regole generali di prudenza, perizia e diligenza, allo scopo di evitare l'infortunio.

Tale prova non è stata, appunto, fornita essendo riscontrate dal materiale probatorio raccolto unicamente la partecipazione del ricorrente ad un corso di formazione e la consegna del Manuale Operativo.

Non è di contro provata, innanzitutto, l'effettiva consegna dei DPI, in particolare di scarpe antiscivolo del tipo adatto ad evitare lo scivolamento dallo specifico tipo di scaletta di cui era dotato il camion usato al momento del fatto dal ricorrente.

Dalle deposizioni assunte è provato che alcune scalette dei camion in dotazione presso la Brusolin avevano la pedata in vetroresina e struttura a griglia ma quando pioveva erano comunque scivolose nonostante la presenza dei fori, altre avevano invece la pedata in alluminio dotata di bugnatura, a c.d. "piramide", e fori per lo scorrimento dell'acqua, prive di strisce antiscivolo siccome non necessarie data la struttura bugnata (testi C. 3, T. 3 e S. 3).

Non è provato, né documentalmente né dai testi escussi, l'effettiva consegna al ricorrente di scarpe antiscivolo del tipo adatto ad evitare lo scivolamento.

In senso contrario dalle deposizioni è riscontrata una notevole generale approssimazione dell'azienda nella gestione di tale adempimento: ad un autista (teste Cavaliere) le scarpe non sono state consegnate, altro (teste T. 3) è stato lasciato libero di scegliere a sua discrezione in negozio, tra vari modelli, quello ritenuto più adatto.

Manca in secondo luogo, in ogni caso, la prova circa lo svolgimento da parte dell'azienda, tramite un preposto o direttamente in persona del titolare, di controllo circa l'effettivo uso del DPI, in particolare delle scarpe antiscivolo.

In senso contrario da tutte le deposizioni assunte è concordemente emerso che controllo e richiami erano finalizzati unicamente a che gli autisti indossassero le scarpe quando per le consegne dovevano accedere presso un'azienda dove altrimenti, senza le scarpe, non sarebbero stati fatti entrare (v. tutti i testi concordemente) laddove il ricorrente era di solito assegnato a zone dove non c'erano aziende di questo tipo (v. teste T. 3).

Non rileva il fatto, pacifico, che il ricorrente fosse autorizzato a parcheggiare il camion sotto casa e dunque al mattino non passasse necessariamente in azienda così da consentire alla datrice di lavoro di rendersi conto che non usava i DPI: rimane il fatto, appunto riscontrato dalle testimonianze e decisivo per la responsabilità aziendale, che la Brusolin non raccomandava ai



propri dipendenti di indossare sempre e comunque le scarpe antiscivolo, evidentemente per la loro sicurezza anche, se non soprattutto, nelle operazioni, quali quella che ha originato l' infortunio *del quo*, di salita e discesa della scaletta; la raccomandazione era unicamente nel senso di essere a posto per accedere presso le aziende clienti, destinatarie delle consegne, dove altrimenti non avrebbero potuto entrare data la rigidità del controllo in merito da parte delle stesse clienti.

Quanto, infine, alla formazione, sono provate documentalmente la partecipazione ad un corso e la consegna del Manuale Operativo (docc. 3, 4 e 5 comparsa), di per sé insufficienti ai fini dell' esonero di responsabilità ex art 2087 c.c. a fronte della mancanza di prova, non fornita, circa lo svolgimento da parte dell' Azienda di adeguato controllo circa la concreta effettiva osservanza delle modalità operative ivi indicate.

Atteso dunque il mancato assolvimento da parte della convenuta della prova liberatoria, ne va dichiarata la responsabilità ex art 2087 c.c.

#### QUANTUM DEBEATUR.

Ciò posto in ordine all' *an debeatur*, in relazione al *quantum* in base alla già menzionata c.t.u. della dott.ssa Nalin è provato che a causa dell' infortunio il ricorrente ha subito frattura malleolare della caviglia destra con danno biologico temporaneo al 100% per cinque giorni, al 75% per trenta giorni, al 50% per ulteriori trenta e al 25% per cinquanta giorni con grado di sofferenza medio lieve; è inoltre provata la sussistenza di postumi permanenti concretizzanti un danno biologico permanente del 6 - 7 %.

Va a monte affermata l' ammissibilità della domanda risarcitoria riferita all' applicabilità dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000.

La questione involge la problematica del c.d. danno biologico differenziale in quanto l' infortunio si è verificato nel vigore del nuovo sistema assicurativo introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, il cui art. 13 comma 1 comporterebbe, secondo appunto la compagnia assicuratrice terza chiamata, la preclusione della possibilità per il lavoratore di rivalersi per tale voce di danno nei confronti del datore di lavoro.

L'eccezione presuppone l'adesione alla tesi secondo cui il nuovo sistema sarebbe onnicomprensivo, nel senso che la tutela assicurativa obbligatoria ricomprenderebbe per intero tutte le voci di danno alla persona, senza possibilità pratica di distinguere nell' ambito di quanto erogato dall' Inail tra parte inerente il danno biologico e parte inerente il danno patrimoniale.

Firmato Da: BORTOLASO MARGHERITA MARI Emesso Da: POSTECO.H CA3 Secutif: fce75



Tale tesi difensiva non è condivisibile e la risarcibilità del c.d. danno biologico differenziale va, invece, riconosciuta.

Dal punto di vista teorico e concettuale il riconoscimento del differenziale (di cui alla giurisprudenza di merito maggioritaria; cfr. per tutte Corte d' Appello di Torino 11.5.2004 e 29.11.2004 n. 1639; Tribunale di Pinerolo 27.4.2004) è fondato sulla differenza ontologica tra risarcimento del danno ed indennizzo Inail, coinvolgendo il primo una più ampia sfera del danno alla persona, comprensiva anche del pregiudizio alla vita di relazione, affettiva, sociale.

La nuova normativa prevede, infatti, unicamente un indennizzo a scopo sociale, basato su una valutazione effettuata in base a tabelle predeterminate, che non consentono quindi, come invece è proprio del rimedio risarcitorio, la parametrizzazione della somma da erogare all' effettiva concreta specificità del danno, onde garantirne un integrale completo ristoro.

Sul piano strettamente normativo vanno richiamate le disposizioni di cui al già citato art. 13 D.Lgs n. 38 del 23.2.2000, da un lato, e dell' art. 10 del DPR n. 1124/1965, dall'altro.

Ai sensi del comma 2 della prima di tali due disposizioni *"in caso di danno biologico, i danni conseguenti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dall' entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al co. 3, l' Inail nell' ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all' art. 66 co. 1 n. 2) del testo unico, eroga l' indennizzo previsto e regolato dalla seguenti disposizioni ..."*

L' art. 10 prevede dal canto suo che *"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.».*

L'estensione delle prestazioni assicurative Inail al danno biologico ad opera del d.lgs. n. 38/2000 ha influito sull'ambito di applicazione della norma consentendo di includere nel danno differenziale risarcibile anche quello biologico.

L'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965, infatti, dispone che il risarcimento è dovuto *«solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.»*.

L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, a sua volta, dispone che il nuovo indennizzo debba essere erogato *«in luogo della prestazione di cui all'art. 66. co. 1, n. 2) del testo unico»*.



L'art. 66, co. 1, n. 2) del t.u. n. 1124/1965 prevede l'erogazione di «una rendita per l'inabilità permanente».

Dunque, l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 è andato a sostituire la rendita per inabilità permanente prevista dall' art. 66 del d.p.r. n. 1124/1965: ma allora l'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965 nella parte in cui prevede il risarcimento del danno differenziale "per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg." si riferisce anche ad un' indennità (la rendita per inabilità permanente di cui all' art. 66 co. 1 n.2 del TU) che ora è sostituita dall' indennizzo di cui all' art. 13 del D.Lgs n. 38/2000.

Il combinato disposto delle norme testè esaminate consente, quindi, in conclusione, di ritenere il danno biologico risarcibile nei confronti del datore di lavoro nonostante il vigore del nuovo sistema assicurativo introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, ferma ovviamente, la quantificazione di quanto dovuto dal datore "al netto" di quanto già erogato dall' Inail.

Nello specifico l' Inail per danno biologico ha erogato euro 6.061,88 (v. doc. 16 ric.).

Nel procedere a liquidazione equitativa, tenuto conto dell' età del danneggiato al momento del fatto (anni 41 essendo nato il 29.5.1970 ed essendosi l' Infortunio verificato il 16.12.2011) ed applicati i valori delle Tabelle del Tribunale di Venezia maggio 2013 alle risultanze della c.t.u., il danno in concreto subito dal ricorrente va così determinato:

- per danno biologico da invalidità temporanea: € 4.070,00 (= € 74,00 x gg 5 + € 55,5 x gg. 30 + € 37,00 x gg. 30 + € 18,5 x gg 50 );

- per danno biologico da invalidità permanente: € 11.670,75 (= € 1.795,5 X 6,5%);

e così complessivamente per danno biologico ( IT + IP ) € 15.740,75, aumentato - ai fini del danno non patrimoniale complessivo, tenuto conto di un grado di sofferenza medio lieve - del 10% (euro 1.574,07) .

Il danno complessivo ammonta dunque a euro 17.314,82, da cui va detratto il suddetto importo di euro 6.061,88 già erogato dall' Inail, da cui euro 11.252,94, da maggiorarsi, attesa la stima attualizzata, dei soli interessi legali dall' infortunio al saldo effettivo.

Nulla va invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, invocato in relazione ad asserita riduzione della capacità lavorativa specifica.

Secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. per tutte Cass. 8.3.2002 n. 3434, 29.10.2001 n. 13409, 27.7.2001 n. 10289 e 15.12.2000 n. 15859), l' invalidità permanente concorre a dar luogo a danno biologico, ma non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo, oltre alla prova della misura in cui la menomazione incide sulla



capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, compromettendo la capacità di guadagno, anche l'accertamento se, ed in quale misura, nel soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di reddito. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante: la relativa prova incombe al danneggiato, e può essere presuntiva purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

Al fine della riconoscibilità della voce di danno in questione il vaglio deve essere, quindi, duplice: se vi sia compromissione della capacità lavorativa specifica; se a questa consegua una dequalificazione professionale tale da provocare una concreta diminuzione del reddito.

Nel caso di specie già la prima condizione va esclusa attese le risultanze della c.t.u., che così recita: *"Non vi è un'incidenza delle menomazioni sull'attività lavorativa specifica svolta al momento del fatto, né successivamente poiché ha continuato a svolgere la medesima attività anche presso altre ditte"* - v. pag. 7 ctu, valutazione non contestata.

L'esborso dovuto è dunque unicamente il suddetto importo di euro 11.252,94 oltre interessi dal fatto al saldo.

Le spese di lite (di cui per ctp quali spese vive euro 726,00 come da doc. 23 ric. + pag. 7 ctu) seguono la soccombenza - liquidazione come in dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

1. accertata la responsabilità della convenuta nella causazione dell'infortunio oggetto di causa, condanna la medesima a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di € 11.252,94 oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio (16.12.2011) al saldo effettivo, nonché a rifondere a suo favore le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 5.800,00 di cui € 30,00 + euro 726,00 per spese e il residuo per competenze professionali; pone per intero in via definitiva a carico della medesima convenuta le spese di c.t.u.;
2. ai sensi dell'art 429 c.p.c., attesa la particolare complessità della controversia, fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.

Così deciso in Venezia - udienza 19.6.2014.

Il Giudice

